

Allegato "A" al Repertorio n.10623/7913

**STATUTO**

**TITOLO I**

**Costituzione, Durata, Oggetto Sociale**

**ART.1 - COSTITUZIONE**

È costituita la società per azioni denominata "**SOELIA S.p.A.**" retta dalle norme del presente statuto.

**ART.2 - SEDE E DURATA**

**2.1.** La Società ha sede legale nel **Comune di Argenta**, all'indirizzo depositato presso il competente Registro delle Imprese. In caso di modificazione della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune con decisione dell'Organo amministrativo, gli amministratori dovranno depositare apposita dichiarazione presso il Registro delle Imprese.

**2.2.** Nel rispetto delle norme di legge e del presente Statuto potranno essere istituite dall'Organo amministrativo sedi secondarie, filiali, succursali, magazzini, depositi, uffici amministrativi, agenzie, uffici di rappresentanza in Italia.

**2.3.** La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento), salvo proroga o anticipato scioglimento deliberato con l'osservanza delle disposizioni di legge a tale momento vigenti.

**ART.3 - OGGETTO SOCIALE**

**3.1.** Soelia è lo strumento organizzativo mediante il quale l'ente locale socio:

3.1.1. partecipa nelle società, anche di servizio pubblico locale, rispondenti ai vari modelli previsti dalla normativa interna e comunitaria, al fine di garantire l'attuazione coordinata ed unitaria dell'azione amministrativa nonché un'organizzazione efficiente, efficace ed economica nell'ordinamento dell'ente locale, nel perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui il Comune è portatore;

3.1.2. detiene reti, impianti e dotazioni patrimoniali strumentali per l'esercizio di servizi pubblici locali o altri servizi e/o attività che, nel rispetto della normativa, possono essere di interesse dell'ente o della sua comunità amministrata;

3.1.3. svolge direttamente servizi e/o attività riconducibili direttamente o indirettamente alla sfera di interesse dell'ente locale o della sua comunità amministrata;

**3.2.** La società, in conformità alle disposizioni di legge potrà anche:

a) ricevere, a titolo di conferimento o in assegnazione da parte del Comune socio o delle sue società, reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali relative ai servizi pubblici locali di rilevanza economica per i quali le leggi o regolamenti di settore ne impongano la separazione della proprietà dal soggetto gestore dei servizi ed iscriverne nel proprio capitale sociale e previo aumento dello stesso in natura a seguito della stima peritale ex art.2343 c.c.

o ex art. 2343-ter C.C., i diritti di utilizzo attualizzati delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali;

b) ricevere la proprietà o altro diritto reale su beni di proprietà del socio, o quale assegnataria, anche per effetto di operazioni di fusione, di società partecipate dal socio per i quali si renda opportuna la separazione e l'allocazione in società a totale partecipazione pubblica del medesimo comune;

c) locare o mettere a disposizione di terzi dietro remunerazione e/o provvedere alla loro valorizzazione i beni ricevuti di cui ai punti precedenti;

d) per la gestione dei diritti dominicali sulle reti, impianti e dotazioni patrimoniali e relative attività connesse viene tenuta una contabilità separata.

### **3.3. Premesso che la società:**

a) deve realizzare oltre l'80% (ottanta per cento) del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti affidati dall'ente locale o dagli enti locali soci in conformità alla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di affidamenti di servizi pubblici di interesse generale "in house providing";

b) lo svolgimento di attività ulteriori rispetto al limite di fatturato di cui alla precedente lettera a) deve essere finalizzato al conseguimento dell'oggetto sociale e deve consentire il conseguimento di economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società,

il suo oggetto sociale viene di seguito definito:

(i) Gestione di immobili ed impianti:

a) manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili finalizzata alla conservazione, al rinnovamento ed all'ottimizzazione del patrimonio;

b) studio, pianificazione, progettazione ed esecuzione di interventi sia nel campo edile che impiantistico, civile ed industriale;

c) progettazione, costruzione e gestione di immobili e impianti sportivi, ricreativi, scolastici e di rilevanza artistica e culturale;

d) realizzazione e gestione di centrali termiche e di impianti di condizionamento;

e) verifica dei livelli di sicurezza e delle prestazioni degli spazi, delle centrali termiche e degli impianti in generale;

f) attività integrate afferenti ai cosiddetti Global Services e Energy Management;

(ii) Gestione e manutenzione delle infrastrutture del gas e dei servizi di distribuzione e misura:

a) pianificazione territoriale e valorizzazione delle reti infrastrutturali e degli impianti relativi;

b) progettazione e realizzazione di reti ed impianti di di-

istribuzione ivi compresa l'estensione delle reti e la realizzazione di nuovi allacciamenti;

c) manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti, delle cabine REMI, di secondo salto e di zona, realizzazione di nuovi allacciamenti, estensione della rete;

d) modulazione dei flussi di gas a media e bassa pressione e relative attività di misura;

(iii) Attività di autoriparazione di veicoli e macchine in genere, precisamente, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) meccatronica ed elettrauto per autovetture, autocarri e macchine in genere;

b) attività di revisione di veicoli leggeri e pesanti;

c) rivendita al dettaglio di ricambi, oli, lubrificanti e quant'altro connesso con l'attività esercitata;

d) noleggio di veicoli senza conducente;

(iv) Gestione di impianti e dei servizi di pubblica illuminazione:

a) progettazione e realizzazione di nuovi impianti e di interventi di efficientamento energetico;

b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle linee di pubblica illuminazione;

(v) Gestione di farmacie:

a) la distribuzione intermedia a farmacie pubbliche e private nonché alle Aziende USL ed a case di cura;

b) l'erogazione di ogni altro prodotto o servizio collocabile per legge attraverso il canale della distribuzione al dettaglio o all'ingrosso nel settore farmaceutico o para-farmaceutico;

c) l'informazione, l'educazione sanitaria, l'aggiornamento professionale e la ricerca anche mediante forme dirette di gestione;

d) la dispensazione e la distribuzione delle specialità medicinali anche veterinarie e dei preparati galenici officinali e magistrali, omeopatici di erboristeria, e dei prodotti di cui alla Tabella dell'allegato 9 del D.M. 375 del 4.8.1998 e successive modificazioni;

(vi) Gestione del servizio rifiuti urbani e dei servizi ambientali:

a) raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati;

b) trasporto rifiuti a centri di smaltimento o recupero;

c) raccolta differenziata: organizzazione, aspetti informativi e divulgativi;

d) pulizia strade;

e) progettazione, realizzazione, gestione tecnica ed amministrativa di impianti di smaltimento, trattamento e recupero di rifiuti urbani ed assimilabili;

f) gestione utenze, attività di sportello, accertamento, riscossione e contenzioso;

g) attività di disinfezione e disinfestazione;

h) servizi di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento rifiuti speciali non assimilati agli urbani funzionali all'interesse degli enti soci e coerentemente alla gestione integrata dei rifiuti su base territoriale.

(vii) Produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili:

a) studio, progettazione, realizzazione e gestione di impianti di produzione;

b) manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti;

c) trattamento, distribuzione, scambio, cessione e vendita dell'energia elettrica;

d) produzione e vendita di calore a freddo per uso industriale e domestico;

(viii) Gestione e valorizzazione del sistema dei beni e delle attività culturali, dei beni paesaggistici, artistici e ambientali, anche a fini turistici. La società potrà in particolare:

a) effettuare studi e ricerche;

b) promuovere e sviluppare l'attività di educazione e comunicazione;

c) progettare e realizzare, anche con la finalità di ricevere finanziamenti, piani di promozione integrati e complessivi per la fruizione dei beni e delle attività culturali; promuovere spettacoli ed eventi turistici collegati alla fruizione dei beni culturali, artistici, paesaggistici e ambientali; definire e promuovere pacchetti di incoming;

(ix) Gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle relative infrastrutture:

a) manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle relative infrastrutture, ivi compresa la progettazione di interventi;

b) realizzazione di nuovi tratti stradali e/o ciclopedonali e relativa progettazione;

c) manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale;

d) definizione, progettazione e realizzazione di nuovi impianti anche semaforici;

e) progettazione, realizzazione e/o esercizio di sistemi per la gestione del traffico e per la sosta dei veicoli;

f) gestione di parcheggi di superficie e sotterranei, di autosili, di autostazioni e di aree intermodali;

g) gestione di aree di sosta di interesse pubblico;

h) interventi di sgombero neve e/o connessi a calamità atmosferiche ed alla sicurezza della circolazione in generale;

(x) Gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria di aree verdi:

a) controlli ed interventi fitosanitari, attività di conservazione e valorizzazione;

b) progettazione e realizzazione di nuovi impianti, parchi, giardini, aree verdi e strutture accessorie;

(xi) Gestione di servizi cimiteriali e funerari:

- a) manutenzione ordinaria e straordinaria di complessi cimiteriali, ivi compresa la progettazione di interventi;
- b) custodia e pulizia di complessi cimiteriali;
- c) svolgimento di operazioni cimiteriali; tumulazioni, estumulazioni, inumazioni, esumazioni e trasporti;
- d) gestione (compresa attività di sportello, fatturazione e riscossione), manutenzione e realizzazione impiantistica dell'illuminazione votiva;
- e) progettazione, realizzazione e gestione di impianti di cremazione di salme e di servizi connessi.

(xii) Attività di supporto operativo in materia di protezione civile funzionali all'interesse dell'ente socio.

(xiii) Attività di autotrasporto di materiale inerte e rifiuti per conto terzi.

(xiv) Attività di noleggio di veicoli a motore con conducente, funzionale allo sviluppo dei servizi gestiti.

**3.4.** Nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento dei servizi "*in house providing*", la società svolge le attività indicate al comma 3.3 sia direttamente che attraverso società partecipate.

**3.5.** La Società può svolgere attività commerciali, anche di vendita al dettaglio, collegate e/o strumentali all'oggetto sociale e compiere tutte le operazioni industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

**3.6.** La Società può costituire società, assumere sia direttamente che indirettamente interessenze, quote, partecipazioni in società, imprese o consorzi di imprese ex art.2602 c.c., aventi oggetto analogo, affine, o comunque connesso al proprio.

**3.7.** Le società controllate non possono, in ogni caso, creare a loro volta organismi societari, assumere o cedere altre partecipazioni senza il previo consenso di "Soelia S.p.A."

**3.8.** La Società può acquistare beni immobili e diritti reali immobiliari, contrarre mutui, richiedere fidi, scontare e sottoscrivere effetti sia con istituti pubblici che privati, concedere e ricevere prestiti, fidejussioni e ipoteche di ogni ordine e grado ed emettere obbligazioni. I prestiti, le fidejussioni e le garanzie reali a favore di terzi possono essere concesse solo a favore di Enti o società controllate o collegate delle quali è in corso di acquisizione il controllo. Sempre per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la Società può procedere all'acquisizione, alla cessione ed allo sfruttamento di privative industriali, brevetti, invenzioni nonché procedere alla stipulazione di accordi di collaborazione con Università, Istituti ed Enti di ricerca, ed in genere ad ogni operazione necessaria od utile al raggiungimento dell'oggetto sociale.

**3.9.** Sono espressamente escluse dall'oggetto sociale le se-

guenti attività:

a) la raccolta di risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal T.U.I.F. (D.Lgs. 24/02/1998 n.58), nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazione, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazioni di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e ogni altra attività di cui all'art.106 del T.U.L.B. (D.Lgs. 01/09/1993 n.385);

b) qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali previsti dal D.Lgs. n.58/98.

**3.10.** La Società, nella gestione dei servizi, deve tendere al miglioramento della loro qualità perseguendo il contenimento delle tariffe pur nel rispetto degli equilibri di bilancio e dei più generali obiettivi di redditività, l'innovazione tecnologica e l'efficienza gestionale e dinamica.

**3.11.** La Società è tenuta al rispetto della normativa in materia di trasparenza e anticorruzione ai sensi del D.Lgs n.33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97 del 17/05/2016 e della Legge n.190/2012 e loro eventuali modifiche ed integrazioni, nonché al rispetto del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n.50/2016 e sue eventuali successive modifiche ed integrazioni e del regolamento per il controllo delle società partecipate dal comune di Argenta.

## **TITOLO II**

### **Capitale Sociale, Azioni, Obbligazioni**

#### **ART.4 - CAPITALE SOCIALE - VERSAMENTI IN CONTO CAPITALE - FINANZIAMENTI**

**4.1.** Il capitale sociale è stabilito in Euro 14.258.060,00 suddiviso in n.1.425.806 (unmilionequattrocentoventicinquemilaottocentosei) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 10 (dieci) ciascuna.

**4.2.** Potranno essere soci della Società persone giuridiche pubbliche e altri Enti pubblici con finalità istituzionali e competenze compatibili con l'oggetto sociale.

**4.3.** La società è a totale capitale pubblico incedibile ai sensi dell'art.113, comma 13 del D.Lgs. n.267/2000.

**4.4.** L'ingresso di altri enti locali nella società già costituita avviene mediante un aumento del capitale sociale riservato. In merito all'ingresso dei nuovi soci ed alle relative modalità decide l'assemblea straordinaria dei soci.

**4.5.** La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata allo Statuto e a tutte le deliberazioni dell'Assemblea, ancorché anteriori all'acquisto di tale qualità.

#### **ART.5 - VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE**

**5.1.** Il capitale sociale potrà essere aumentato mediante il conferimento, oltre che di danaro, anche di beni in natura, crediti e partecipazioni.

**5.2.** Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria ed alle condi-

zioni e nei termini da questa stabiliti, in conformità alle disposizioni legislative in materia, purché venga preservata e garantita la totalità del capitale pubblico.

**5.3.** Il capitale sociale può, inoltre, essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi e a fronte di conferimenti di beni in natura e di crediti anche da parte dei Soci.

#### **ART.6 - AZIONI**

**6.1.** La società non emetterà certificati azionari. Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

**6.2.** Le azioni sono indivisibili ed ognuna di esse dà diritto ad un voto in Assemblea. L'eventuale assoggettamento a vincoli delle azioni è regolato dalle norme del Codice civile. Lo stato di soci risulta unicamente dai libri sociali, mentre il loro domicilio, per quel che concerne i rapporti tra i soci e tra questi e la Società, è quello risultante dal libro dei soci.

**6.3.** La Società, previa delibera assembleare, può provvedere all'acquisto di azioni proprie in conformità degli articoli 2357, 2357 bis, 2357 ter e 2357 quater del Codice civile.

#### **ART.7 - PRELAZIONE**

**7.1.** Il trasferimento delle azioni, consentito solo a favore di enti pubblici, ha efficacia di fronte alla Società solamente se siano state effettuate le relative iscrizioni nel libro dei soci. La cessione di azioni o di diritti di opzione è subordinata al gradimento dell'Organo amministrativo, da esprimersi entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'intenzione di cedere, effettuata mediante raccomandata a/r con l'indicazione del cessionario. Il gradimento può essere rifiutato con deliberazione adeguatamente motivata sulla base di obiettive ragioni che facciano ritenere inopportuno il trasferimento all'aspirante cessionario indicato. Il rifiuto del gradimento comporta, ove ammissibile, il diritto di recesso del socio che intende cedere le azioni, secondo le modalità stabilite dalla legge.

**7.2.** Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito e di liberalità, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, deve previamente, a mezzo di lettera raccomandata a/r da inviare all'Organo amministrativo, dare comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando i nominativi dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita e se la prelazione può essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli.

**7.3.** L'Organo amministrativo, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della raccomandata di cui sopra, provvede a darne comunicazione a tutti i soci.

**7.4.** I soci che intendono esercitare il diritto di prelazio-

ne, entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono informare, a mezzo di lettera raccomandata a/r indirizzata all'Organo amministrativo, la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti. L'Organo amministrativo, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento provvede ad informare l'offerente e tutti i soci a mezzo di lettera raccomandata a/r delle proposte di acquisto pervenute.

**7.5.** Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti, sono ad essi attribuiti in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società. Qualora nessun socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, le azioni e i diritti di opzione saranno liberamente trasferibili nel rispetto del presente statuto purché a condizioni non più vantaggiose rispetto a quelle indicate nell'offerta e purché vi sia stato gradimento ai sensi del precedente comma 7.2.

**7.6.** L'efficacia dei trasferimenti delle azioni nei confronti della Società è comunque subordinata all'effettuazione delle relative iscrizioni nel libro dei soci, nonché all'accertamento, da parte dell'Organo amministrativo che il trasferimento stesso è avvenuto nel rispetto delle disposizioni del presente statuto.

#### **ART. 8 - OBBLIGAZIONI**

**8.1.** La Società può emettere obbligazioni ordinarie con l'osservanza delle disposizioni di legge.

**8.2.** La competenza ad emettere obbligazioni spetta all'Assemblea Straordinaria come previsto al successivo art.13 comma 1.

### **TITOLO III**

#### **Organi sociali**

#### **ART. 9 - ASSEMBLEA DEI SOCI**

**9.1.** L'Assemblea è costituita da tutti gli azionisti e rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità della legge e dello Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

**9.2.** Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i titolari di azioni nominative iscritte nel libro dei Soci almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'Assemblea. Nel caso di persone giuridiche pubbliche, esse partecipano all'Assemblea attraverso un proprio rappresentante, legittimato a esprimere la volontà dell'ente di appartenenza.

**9.3.** Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'Assemblea, può farsi rappresentare nell'Assemblea stessa a mezzo rispettivamente di delega scritta o procura notarile che resterà agli atti della Società, da altro socio che abbia pari diritto ad intervenire oppure da un mandatario non socio munito di procura speciale. I rappresentanti degli Enti Pubbli-



ci Territoriali in seno all'Assemblea ordinaria partecipano alla discussione ed alla votazione, senza ulteriore e preliminare specifico mandato, su tutte le competenze dell'Assemblea stessa.

**9.4.** Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea medesima, anche per delega.

**9.5.** Gli azionisti possono esprimere un voto per ogni azione avente diritto di voto.

#### **ART.10 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

**10.1.** L'Assemblea, che è ordinaria o straordinaria, ai sensi di legge e fermo restando quanto previsto dall'art.13.2. del presente statuto, è convocata dall'Organo amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia, mediante avviso, spedito almeno 8 (otto) giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a mezzo Posta Elettronica Certificata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (posta elettronica ordinaria, raccomandata a/r), fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali, contenente il giorno, l'ora, il luogo della riunione e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

**10.2.** L'avviso può contenere anche la data della seconda convocazione dell'Assemblea, che non può essere tenuta nello stesso giorno fissato per la prima, e in ogni caso non oltre trenta giorni dalla medesima.

**10.3.** Qualora l'Assemblea di prima convocazione non risultasse regolarmente costituita per difetto del *quorum* stabilito dal successivo art.12 comma 3 e non fosse stata preventivamente fissata la data della seconda convocazione, l'Assemblea sarà riconvocata entro trenta giorni dalla prima mediante nuovo avviso da spedire nei medesimi termini e con le medesime modalità di cui al precedente punto 10.1.

**10.4.** In mancanza delle formalità suddette si applicano le disposizioni previste dal 4° e dal 5° comma dell'art.2366 del Codice Civile.

#### **ART.11 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA**

**11.1.** L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo amministrativo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, ed in mancanza di quest'ultimo, o in assenza di entrambi, da persona designata dall'Assemblea stessa a maggioranza assoluta dei presenti.

**11.2.** L'Assemblea nomina un segretario, anche non socio, salvo che tale ufficio sia assunto da un notaio ai sensi di legge.

**11.3.** Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la validità dell'assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti di partecipare all'assemblea, e di regolarne l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo, per ciascuna seduta, il relativo verbale unitamente al Segre-

tario.

**11.4.** I verbali dell'Assemblea straordinaria sono redatti dal Notaio e sono conservati in copia autentica presso la sede sociale.

**11.5.** Le modalità di votazione sia nell'Assemblea ordinaria che straordinaria, saranno di volta in volta indicate dal Presidente dell'Assemblea, così come compete al Presidente fissare l'ordine e la durata degli interventi, nonché dichiarare l'esito delle votazioni.

#### **ART.12 - ASSEMBLEA ORDINARIA**

**12.1.** L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio e delibera in merito alla distribuzione degli utili;
- b) determina la forma di amministrazione e la composizione dell'Organo amministrativo nell'ambito dei limiti di cui al successivo art.15, comma 1;
- c) nomina e revoca i componenti dell'organo amministrativo;
- d) nomina e revoca i componenti effettivi e supplenti e il Presidente del Collegio sindacale;
- e) qualora l'Organo Amministrativo sia collegiale può nominare il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio d'Amministrazione, quest'ultimo esclusivamente con funzioni vicarie da esercitarsi in caso di assenza o impedimento del Presidente e senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo;
- f) determina il compenso dei componenti dell'Organo amministrativo e del Collegio sindacale;
- g) delibera sulla responsabilità dei componenti dell'Organo amministrativo e del Collegio sindacale, dell'Organo di revisione legale dei conti e dei liquidatori;
- h) delibera sulla rinuncia e/o transazione delle azioni di responsabilità;
- i) conferisce e revoca l'incarico all'Organo di revisione legale dei conti determinandone il relativo compenso;
- j) delibera sull'acquisto e sulla vendita di azioni proprie;
- k) delibera, ex art.2446, comma 1 del Codice civile, sulla adozione degli opportuni provvedimenti in caso di perdita del capitale superiore al terzo;
- l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo Statuto per il compimento di atti dell'Organo amministrativo;
- m) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- n) approva gli indirizzi ed obiettivi strategici in coerenza con gli indirizzi approvati dagli enti locali soci nei propri documenti di programmazione e successivamente approva la Relazione Previsionale aziendale di cui all'art.27 che segue; gli indirizzi dovranno contenere:
  - 1) le linee e gli obiettivi strategici;
  - 2) le linee di sviluppo operativo dei singoli servizi e attività;

3) gli investimenti e le loro coperture finanziarie;  
o) delibera la costituzione, assunzione di partecipazioni, o recessi, da parte di società controllate quando il valore economico supera Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero). Nel caso in cui l'amministrazione della società sia affidata ad un Amministratore unico, l'Assemblea dei soci è competente ad assumere tali decisioni a prescindere dal valore economico attribuibile all'operazione.

**12.2.** L'Assemblea, fermo restando quanto previsto dall'art.25, comma 3, e 28 del presente statuto, è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. E' inoltre convocata ogni volta che l'Organo amministrativo lo ritenga opportuno e quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale, a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

**12.3.** L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando è rappresentato almeno il sessanta per cento del capitale sociale; in seconda convocazione quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale.

**12.4.** Le deliberazioni sono approvate, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta dei presenti.

#### **ART.13 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

**13.1.** L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sull'emissione di obbligazioni, sullo scioglimento della Società e sulla nomina, la sostituzione e i poteri dei liquidatori nonché sulle altre materie ad essa attribuite dalla legge e dallo Statuto.

**13.2.** L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentato almeno il sessanta per cento del capitale sociale, sia in prima che in seconda convocazione L'avviso di convocazione deve essere inviato agli enti locali soci con le modalità ed i contenuti previsti al precedente art.10.1., almeno 30 giorni prima della data di convocazione.

**13.3.** Le deliberazioni sono approvate, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

**13.4.** In seconda convocazione è richiesto il voto favorevole di più di due terzi del capitale sociale per le deliberazioni concernenti i seguenti argomenti:

- a) il cambiamento dell'oggetto sociale;
- b) la trasformazione;
- c) lo scioglimento anticipato;
- d) la proroga della durata;
- e) la revoca dello stato di liquidazione;
- f) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- g) l'emissione di azioni privilegiate.

#### **ART.14 - TRASMISSIONE DEGLI ATTI SOCIETARI AGLI ENTI E OBBLIGHI DI INFORMATIVA**

**14.1.** Copia delle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria e dei verbali dell'Organo Amministrativo (C.d.A. o A.U.) sono inviate, a titolo informativo, ai soci, a cura dell'Organo amministrativo.

**14.2.** L'Organo amministrativo deve rispettare gli obblighi di informativa nei confronti dell'ente locale socio previsti nel "Regolamento per il controllo delle società partecipate dal Comune di Argenta", in particolare agli artt.17 e 18.

**14.3.** Gli enti pubblici locali titolari del capitale possono eseguire e richiedere in qualsiasi momento verifiche in ordine alla regolarità della gestione corrente per accertarne l'economicità, la redditività e la razionalità ed effettuare, comunque, controlli analoghi a quelli esercitati sui propri servizi.

#### **ART.15 - ORGANO AMMINISTRATIVO**

**15.1.** La Società può essere amministrata da un Organo amministrativo monocratico (Amministratore unico) o collegiale (Consiglio di amministrazione), quest'ultimo composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri, nominato dall'assemblea dei soci. La delibera dell'Assemblea dei soci che decide di affidare l'amministrazione della società ad un Consiglio di amministrazione, ovvero di adottare uno dei sistemi alternativi di gestione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis, capo V, titolo V, libro V, del Codice Civile, deve dare conto delle specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa alla base di tale scelta tenendo altresì conto dell'esigenza di contenimento dei costi.

**15.2.** Oltre che nelle situazioni previste dall'articolo 2390 del Codice Civile, gli Amministratori non devono trovarsi nelle situazioni di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.Lgs n.39 del 08/04/2013 e sue eventuali successive modifiche ed integrazioni e a tale fine al momento dell'accettazione dell'incarico rilasciano apposita dichiarazione da pubblicarsi sul sito web degli enti locali soci e sul sito web della Società. Tale dichiarazione è rinnovata ogni anno per tutta la durata dell'incarico. Sono fatti salvi ulteriori requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza introdotti per gli amministratori di società in controllo pubblico da norme emanate successivamente alla nomina.

**15.3.** In sede di nomina dell'Organo amministrativo e fino al termine dell'incarico dovranno essere rispettate le disposizioni di legge in materia di incompatibilità e di quote di genere; la scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011 n.120 e sue eventuali successive modifiche ed integrazioni.

**15.4.** Non possono ricoprire la carica di amministratore i dipendenti degli Enti pubblici controllanti o vigilanti.

**15.5.** Qualora vengano nominati amministratori i dipendenti di una società controllante, in virtù del principio di omni-

comprensività dei compensi, essi hanno l'obbligo di riversare i compensi alla società di appartenenza, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa ed al rimborso delle spese documentate.

**15.6.** Qualora venga nominato amministratore un dipendente della Società questi è collocato in aspettativa non retribuita e con sospensione della relativa iscrizione ai competenti istituti di previdenza ed assistenza, salvo che rinunci ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori.

**15.7.** L'Organo amministrativo rimane in carica per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi, è rieleggibile e scade alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica. La durata del mandato è stabilita dall'assemblea dei soci.

**15.8.** Nel caso in cui l'amministrazione della società sia affidata ad un Consiglio di amministrazione, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, quelli rimasti in carica provvedono a convocare tempestivamente l'assemblea dei soci per la sostituzione. Se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio di amministrazione che tuttavia rimane in carica fino all'accettazione della nomina da parte dei nuovi Amministratori, esercitando i propri poteri a norma dello Statuto e di legge, nei limiti dell'ordinaria amministrazione.

**15.9.** Nei limiti ed in conformità alla normativa vigente in materia di compensi degli amministratori di società in controllo pubblico, agli Amministratori è riconosciuto un compenso determinato con decisione dei soci, oltre al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del mandato opportunamente documentate.

**15.10.** Agli Amministratori non potranno essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, né, in ogni caso, potranno essere corrisposti trattamenti di fine mandato.

**15.11.** Nel caso in cui la società sia amministrata da un Amministratore unico, tutte le disposizioni del presente statuto che fanno riferimento al Presidente dell'Organo amministrativo e agli Amministratori, tranne quelle relative al funzionamento del Consiglio di amministrazione, sono da intendersi riferite all'Amministratore unico.

#### **ART.16 - FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

**16.1.** Qualora l'organo amministrativo sia collegiale, nomina tra i suoi membri un Presidente e può nominare un Vice Presidente, sempre che a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei soci e fermo quanto previsto dall'articolo 12, lettera e).

**16.2.** Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in ca-

so di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

**16.3.** Devono, tuttavia, essere assunte col voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica le deliberazioni concernenti:

a) la costituzione o partecipazione a società pubbliche o private o consorzi, l'acquisto, la cessione di partecipazioni di controllo nonché il recesso dalle medesime società, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 17, comma 3, punto b);

b) la nomina o la designazione di rappresentanti della Società in seno agli organi amministrativi e di controllo di società o enti al cui capitale la Società partecipa con quote di controllo in conformità alle indicazioni dei soci;

c) l'approvazione dei contratti di servizio;

d) l'approvazione della proposta di Relazione Previsionale Aziendale per il triennio successivo.

**16.4.** Il Consiglio si riunisce nella sede della Società o altrove ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti, dall'Amministratore Delegato o dal Collegio Sindacale. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per tele-video conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali nel relativo libro.

**16.5.** La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo posta elettronica da recapitarsi almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo; in caso di urgenza la convocazione può essere recapitata un giorno prima dell'adunanza; alla convocazione provvedono coloro che ne hanno fatto richiesta se il Presidente non vi provvede entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione indica gli argomenti da discutere, il luogo, il giorno e l'ora della riunione e deve essere trasmessa agli enti locali soci contestualmente alla trasmissione ai componenti dell'organo amministrativo e del Collegio sindacale.

**16.6.** Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario che può non essere membro del Consiglio stesso. Delle deliberazioni viene redatto processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

#### **ART.17 - POTERI ED OBBLIGHI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

**17.1.** L'Organo amministrativo è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento dell'oggetto sociale che non siano dalla legge e dallo Statuto riservate in modo tassativo all'assem-

blea dei soci, nel rispetto degli indirizzi strategici e degli obiettivi gestionali assegnati dal Comune di Argenta.

**17.2.** In particolare, l'Organo amministrativo ha competenza in merito a:

- a) l'elaborazione di proposte di modifiche statutarie, da sottoporre all'approvazione assembleare;
- b) la presa d'atto della stipulazione ed entrata in vigore dei CCNL e l'approvazione della conseguente copertura di spesa;
- c) l'approvazione degli accordi integrativi aziendali;
- d) il licenziamento del personale ad esclusione del licenziamento per motivi disciplinari di competenza del Direttore generale ai sensi dell'articolo 20 lett.h);
- e) predisposizione della Relazione Previsionale Aziendale i cui contenuti sono previsti all'art.27, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- f) alla predisposizione del piano generale degli investimenti, completo di indicazioni circa la loro copertura finanziaria, da sottoporre all'Assemblea dei soci nell'ambito della Relazione Previsionale Aziendale di cui alla precedente lettera e), oltre alla sua attuazione secondo gli indirizzi previsti nella stessa;
- g) all'attuazione della politica generale delle tariffe la cui definizione compete all'assemblea dei soci in sede di approvazione della Relazione previsionale aziendale;
- h) costituzione, assunzione di partecipazioni, o recessi, da parte di società controllate quando il valore economico non supera Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero), fatto salvo quanto previsto all'articolo 12, comma 1, lettera o), II capoverso;
- i) il report semestrale ed il preconsuntivo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento comunale per il controllo delle società partecipate dal comune di Argenta.

**17.3.** L'Organo amministrativo deve richiedere la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea per le seguenti decisioni, se non già previste nella Relazione Previsionale Aziendale, approvata dall'assemblea ai sensi dell'art.27 che segue:

- a) approvazione degli indirizzi generali di gestione dei beni e dei servizi pubblici affidati;
- b) delibere su ogni scelta inerente la gestione dei cespiti di cui all'Allegato B) alla delibera di C.C. n.88 del 05/12/2002 di trasformazione dell'Azienda Speciale in S.p.A.; individuazione di nuovi investimenti nel settore sportivo, culturale e del tempo libero nei limiti della capacità finanziaria stabilita annualmente dall'Organo amministrativo stesso;
- c) delibere sulla costituzione o partecipazione a società pubbliche, private o consorzi, nonché sul recesso dalle medesime società, qualora all'operazione societaria sia attribui-

bile un valore economico superiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero). Nel caso in cui l'amministrazione della società si affida ad un Amministratore unico, l'Assemblea dei soci è competente ad assumere tali decisioni a prescindere dal valore economico attribuibile all'operazione;

d) In merito agli atti di investimento, indebitamento, acquisto di beni immobili e di diritti reali immobiliari, eccetto quanto previsto dall'art.12 lett.j), e alienazioni immobiliari, contrazione di mutui, richiesta di fidi, sconto e sottoscrizione di effetti, concessione e ricevimento di prestiti, fidejussioni ed ipoteche di ogni ordine e grado che comportino una variazione superiore al 30% (trenta per cento) degli importi previsti nel *budget* approvato dall'Assemblea o superiori ad Euro 500.000,00 per ogni singola operazione qualora non previsti nella Relazione Previsionale Aziendale.

**17.4.** Oltre a quanto previsto dal precedente art. 14 e dall'art 27, l'Organo amministrativo ha l'obbligo di relazionare di fronte al Consiglio Comunale una volta all'anno sull'attività svolta. La presente norma statutaria avrà validità fino a quando il Comune di Argenta sarà unico socio.

**17.5.** L'Organo amministrativo adotta specifici programmi di valutazione del rischio e ne informa l'assemblea nell'ambito della relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 c.c. rubricato "*Relazione sulla gestione*". Se dall'analisi degli indicatori di rischio emergessero elementi utili da far presumere un possibile stato di crisi, l'Organo amministrativo adotta senza indugio i relativi provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento (in sostituzione del bilancio di previsione), da farsi approvare dall'assemblea dei soci.

**17.6.** L'Organo amministrativo verifica con cadenza almeno semestrale gli eventuali parametri di criticità individuati in occasione dell'adozione del documento di cui al precedente punto 5) e trasmette i risultati all'Organo di controllo, all'Organo di revisione ed ai soci. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza di quanto prescritto dalle leggi anche ai fini dell'individuazione di situazioni che qualificano una soglia di allarme. Ove si verifichi una situazione di soglia di allarme l'Organo amministrativo convoca senza indugio l'Assemblea dei soci per approfondire e verificare se alla fattispecie concreta è applicabile quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, del D.Lgs. n.175/2016.

**17.7.** Spetta all'Organo di amministrazione, tenuto conto anche di quanto previsto dal "*Regolamento per il controllo delle società partecipate dal Comune di Argenta*", valutare l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta dalla società, gli strumenti di governo societario



con i seguenti:

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;
- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;
- c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;
- d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

#### **ART.18 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**18.1.** Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Società di fronte ai terzi, salvo quanto stabilito dal successivo art.19 e art.20.

**18.2.** In caso di impedimento il Presidente, ove non sia nominato il Vice-Presidente, è sostituito dall'Amministratore Delegato, o da un Consigliere a ciò delegato, oppure in mancanza dal Consigliere più anziano d'età.

**18.3.** Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione fissandone la data e gli argomenti da porre all'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri; attua, salve le attribuzioni conferite all'Amministratore Delegato o al Direttore Generale, le deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

**18.4.** Il Consiglio di amministrazione può attribuire al Presidente deleghe di gestione previa autorizzazione dell'Assemblea dei soci.

#### **ART.19 - AMMINISTRATORE DELEGATO**

Il Consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno solo dei suoi componenti con la qualifica di Amministratore Delegato, determinando i limiti della delega. Non sono delegabili la redazione del bilancio, dei progetti di fusione e le attribuzioni delegate al consiglio dall'assemblea o dall'atto costitutivo. L'Amministratore delegato ha la rappresentanza legale della società nei limiti delle deleghe conferite.

#### **ART.20 - DIRETTORE GENERALE**

**20.1.** L'Organo amministrativo può nominare un Direttore generale con mandato della durata di tre anni rinnovabile, da scegliersi tra persone dotate di comprovata capacità professionale ed esperienza gestionale ed amministrativa nei settori di attività propri della Società.

**20.2.** Il Direttore generale ha la responsabilità gestionale della Società. A tal fine:

a) sovrintende all'attività tecnica, amministrativa e finanziaria della Società;

b) adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi aziendali ed il loro organico sviluppo;

c) sottopone all'Organo amministrativo lo schema del piano-organico, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo economico-annuale e del conto consuntivo;

d) formula proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza dell'Organo amministrativo, partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione e può chiederne la convocazione al Presidente;

e) esegue o fa eseguire dalla struttura le decisioni dell'Organo amministrativo;

f) può stare in giudizio, anche senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo, quando si tratta della riscossione dei crediti dipendenti dal normale esercizio della Società ovvero per le controversie aventi ad oggetto materie e provvedimenti riservati alla sua competenza;

g) rappresenta la società nelle cause di lavoro ed interviene personalmente o a mezzo di procuratore speciale nelle udienze di discussione delle cause stesse, con facoltà di conciliare o transigere la controversia;

h) assume, nel rispetto dell'organigramma societario deciso dall'Organo amministrativo, e dirige il personale della Società, ivi compresi i dirigenti; adotta - nel rispetto di quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro - i provvedimenti disciplinari compreso il licenziamento;

i) provvede, nel rispetto delle disposizioni vigenti, alla stipula dei contratti ed a tutti gli atti presupposti e necessari a garantire l'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi e, comunque, a tutti quelli non superiori ad un importo prestabilito dall'Organo amministrativo, sempre che non rientrino nella competenza di altri organi statutari;

l) firma gli ordinativi di pagamento e le riversali di incasso e sottoscrive le delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui;

m) firma la corrispondenza della Società e tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente;

n) provvede a tutti gli altri compiti fissati dalle leggi e dallo Statuto o ad esso delegati o conferitegli dagli altri organi statutari;

**20.3.** Il Direttore, previa autorizzazione dell'Organo ammini-

strativo, può delegare ad uno o più collaboratori della Società parte delle proprie competenze, nonché il potere di firma degli atti che comportino impegni per la Società.

**20.4.** Il Direttore non può esercitare alcun altro impiego, commercio, industria o professione, né può accettare incarichi anche temporanei di carattere professionale estranei alla Società senza autorizzazione dell'Organo amministrativo.

#### **ART.21 - LEGALE RAPPRESENTANZA**

La firma sociale e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni sede e grado di giurisdizione, compresi i giudizi di revocazione e cassazione, nominando procuratori ed avvocati alle liti, munendoli degli opportuni poteri, spettano all'Amministratore unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione al Direttore generale, al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle funzioni vicarie, nonché all'Amministratore delegato nei limiti delle deleghe conferite.

#### **ART.22 - ORGANO DI CONTROLLO**

**22.1.** Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea, tranne i primi, che sono nominati in sede di atto costitutivo. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea, tranne il primo che è nominato in sede di atto costitutivo.

**22.2.** I Sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. Sono rieleggibili per una sola volta.

**22.3.** Al Collegio spettano le facoltà ed incombono i doveri previsti dalla legge.

**22.4.** Il compenso annuale dei sindaci è stabilito all'atto della nomina.

**22.5.** Al Collegio sindacale non può essere affidata la revisione legale dei conti.

#### **TITOLO IV**

##### **Bilancio, utili e disposizioni finali**

#### **ART.23 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

**23.1.** Su proposta motivata dell'organo di controllo l'Assemblea può conferire l'incarico della revisione legale dei conti ad un Revisore legale dei conti o ad una Società di revisione legale dei conti iscritti nell'apposito registro ai sensi dell'articolo 2409 - bis del codice civile. L'Assemblea determina il corrispettivo spettante al Revisore legale o alla Società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico.

**23.2.** L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

**23.3.** L'assemblea revoca l'incarico, sentito l'organo di con-

trollo, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione legale. Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni in merito ad un trattamento contabile o a procedure di revisione.

**23.4.** Il Revisore legale dei conti o la Società di revisione legale dei conti incaricati della revisione legale dei conti:

- a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto;
- b) verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

#### **ARTICOLO 24 - DIVIETO DI COSTITUZIONE DI NUOVI ORGANI**

**24.1.** È fatto divieto alla Società di istituire organi societari diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

**24.2.** La costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta dovrà essere limitata ai casi previsti dalla legge. In caso di loro costituzione, la remunerazione attribuita ai componenti dei comitati stessi non potrà essere complessivamente superiore al 30% (trenta per cento) del compenso deliberato per la carica dei componenti dell'organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno.

#### **ART.25 - BILANCIO**

**25.1.** L'esercizio sociale ha inizio il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

**25.2.** L'Organo amministrativo provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge ed in attuazione di quanto previsto dall'art.6 del vigente Regolamento comunale per l'amministrazione ed il controllo delle società di capitale a totale partecipazione del Comune di Argenta alla compilazione del bilancio corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale. Tali documenti, previo esame dei Sindaci, sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea ordinaria.

**25.3.** Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, il bilancio può essere redatto entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e corrispondentemente può essere elevato il termine per la convocazione della relativa assemblea. In quest'ultimo caso l'organo amministrativo deve specificare i motivi del rinvio con apposita delibera o con atto equipollente conoscibili ai soci, prima della scadenza del termine ordinario. Gli amministratori inoltre devono segnalare i motivi della dilazione nella relazione sulla gestione.

#### **ART.26 - RIPARTIZIONE DEGLI UTILI**

**26.1.** Gli utili netti, risultanti dal bilancio, previa dedu-

zione del 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale sino a quando questa abbia raggiunto il quinto dei capitale sociale, sono ripartiti fra i soci salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, ad eccezione degli utili netti derivanti dalla gestione del servizio rifiuti urbani che saranno integralmente e obbligatoriamente destinati a nuovi investimenti e al miglioramento del servizio stesso.

**26.2.** Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal Consiglio d'amministrazione.

**26.3.** I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili, sono prescritti a favore della Società.

#### **ART.27 - RELAZIONE PREVISIONALE AZIENDALE**

**27.1.** L'Organo amministrativo predisporre una Relazione Previsionale Aziendale nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 del Regolamento comunale per il controllo delle società partecipate dal comune di Argenta, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria con la modalità ed i termini disposti dal regolamento stesso.

**27.2.** L'Organo amministrativo, a consuntivo, illustra in sede di approvazione del bilancio sociale da parte dell'assemblea dei soci, le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati in attuazione di quanto previsto nel programma annuale. Tale relazione consuntiva costituirà apposita sezione della relazione prevista dall'art.2428 del codice civile ovvero autonoma relazione, in caso di redazione del bilancio in forma abbreviata.

#### **Art.28 - SCIOGLIMENTO**

**28.1.** Nel caso di scioglimento della Società a seguito del verificarsi delle cause previste dalla legge, l'Assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina ed, eventualmente, alla sostituzione dei liquidatori fissandone i poteri, le attribuzioni ed i compensi.

**28.2.** La competenza relativa all'accertamento della causa di scioglimento ed ai relativi oneri pubblicitari spetta agli amministratori secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

#### **ART.29 - FORO COMPETENTE**

Il foro competente per ogni controversia è quello di Ferrara.

Firmato Maria Luisa Santella

Firmato Iolanda Carnevale Notaio (Sigillo).